

Allegato "A" all'atto N. 7409/5731 Rep.

**Statuto della
"FONDAZIONE UNORA ETS"**

Articolo 1 - Costituzione, sede e delegazioni

1. È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE UNORA ETS"**, in qualsiasi forma grafica indicata.
2. La Fondazione ha l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".
3. La Fondazione, che ha durata illimitata, ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
4. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
5. Alla Fondazione si applicano le normative in tema di Enti del Terzo Settore ed in particolare il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche ed integrazioni), di seguito anche solo "CTS", e sue successive modifiche e disposizioni integrative.

Articolo 2 - Finalità ed attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente intende promuovere, ideare, organizzare, gestire operativamente e rendicontare operazioni di raccolta di fondi e di donazioni, utili al conseguimento di scopi di utilità sociale, attraverso il sistema c.d. di Payroll Giving, cercando di far conoscere questo strumento al più ampio numero di soggetti datori di lavoro, pubblici e privati, e di lavoratori dipendenti in Italia.
2. Dette finalità verranno perseguite attraverso lo svolgimento in via principale dell'attività di interesse generale consistente in: beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (Articolo 5, primo comma, lettera u) del CTS).
3. Il Payroll Giving (donazione in busta paga) è una donazione volontaria - continuativa e proporzionale allo stipendio - erogata dal dipendente attraverso la sua azienda a sostegno di progetti con finalità benefica. Ai fini di cui sopra, la Fondazione potrà agire nei confronti dei datori di lavoro e dei dipendenti, con l'obiettivo specifico di raccogliere i fondi e le donazioni, che dovranno essere destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali.
4. In detto ambito, la Fondazione si impegnerà nella comunicazione delle finalità e delle attività svolte, nello stabilire una rete di contatti con il più ampio numero di soggetti datori di lavoro, nel gestire operativamente attività di proposta, stipula di contratti e comunicazione interna ai soggetti datori di lavoro in relazione ai progetti di payroll giving.
5. La Fondazione, inoltre, raccoglierà i fondi e le donazioni e li destinerà gratuitamente al sostegno delle finalità di utilità sociale suddette, potendo assumere, ogni altra iniziativa di raccolta fondi ritenuta utile per il raggiungimento delle proprie finalità, e curerà ogni aspetto organizzativo ed economico di tutte le iniziative e le manifestazioni da realizzare.

Articolo 3 - Attività diverse

1. La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che

siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all'art. 6 del CTS e successivi decreti attuativi.

2. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima;
 - d) costituire o partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento delle finalità statutarie;
 - e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
 - f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi;
 - g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
 - h) istituire premi e borse di studio;
 - i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere.

Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal patrimonio del Comitato Unora al momento della trasformazione in Fondazione;
 - b) dai contributi versati dai membri in conformità al presente Statuto;
 - c) dalle erogazioni finanziarie provenienti dai lavoratori dipendenti, a seguito della ideazione, organizzazione e gestione operativa di specifici progetti di "*payroll giving*", destinati alla realizzazione delle finalità della Fondazione;
 - d) dalle operazioni di raccolta fondi conseguenti allo svolgimento di attività diverse di cui all'art. 3 del presente Statuto, nei limiti e con le modalità consentiti dalla Legge;
 - e) da ogni altra erogazione liberale da parte dei membri o di terzi, anche in

natura, compresi beni mobili o immobili, ed eredità e legati.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Articolo 5 - Esercizio finanziario

1. La Fondazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e, ove necessario, il Bilancio sociale.
2. Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il Bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dal Collegio di Indirizzo e depositato nei termini di Legge, secondo il disposto dell'art. 13 del CTS.
4. La Fondazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

Articolo 6 - Libri sociali

1. La Fondazione deve avere i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del CTS, della cui tenuta si occupa il Segretario Generale.
2. Tutti i membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: colui che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.
3. L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale, al segreto professionale.
4. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici della Fondazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.
5. La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la Fondazione.
6. I costi della consultazione sono a carico del richiedente.
7. Il richiedente è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti di cui ha preso visione con le modalità di cui sopra, senza ledere i diritti della Fondazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016. La violazione di tale principio, oltre ad eventuali responsabilità civili e penali, rappresenta comportamento gravemente contrastante con le finalità e le disposizioni statutarie.

Articolo 7 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - a) Fondatori;

b) Partecipanti.

Articolo 8 - Fondatori e Partecipanti

1. Sono Fondatori i Promotori del Comitato Unora al momento della trasformazione in Fondazione, senza termini, salvo rinuncia.
2. Possono essere Partecipanti, nominati tali con deliberazione all'unanimità del Collegio di Indirizzo, gli enti benefici che, condividendo le finalità della Fondazione, desiderino contribuire anche economicamente alla stessa. La qualifica dura senza termini, salvo recesso. Possono essere Partecipanti solo gli enti che abbiano le caratteristiche per ricevere erogazioni liberali da parte di un ETS, secondo quanto previsto dal CTS e leggi collegate. I Partecipanti devono altresì espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento.
3. I Fondatori e i Partecipanti possono partecipare, in qualità di operatori diretti, alle iniziative organizzate dalla Fondazione.
4. I Fondatori e i Partecipanti sono obbligati a:
 - a) versare un contributo economico annuo a favore della Fondazione, di importo stabilito annualmente dal Collegio di Indirizzo, nei tempi e termini pattuiti;
 - b) impegnarsi per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e sensibilizzare i terzi sui medesimi, anche favorendo la raccolta dei fondi necessari attraverso il sistema del payroll giving;
 - c) tenere un comportamento improntato alla correttezza e all'assoluta buona fede, verso gli organi della Fondazione ed i terzi.

Articolo 9 - Esclusione e recesso

1. Il Collegio di Indirizzo delibera l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con le finalità della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. La delibera di esclusione può essere adottata solo dopo aver preavvisato il membro interessato mediante comunicazione scritta - da inviarsi almeno trenta giorni prima della deliberazione di esclusione - circa l'intenzione ed i motivi che porterebbero alla sua esclusione. Il membro interessato, nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, ha la facoltà di inviare per iscritto al Presidente le proprie giustificazioni a difesa.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.
4. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
5. Il recesso deve essere comunicato al Collegio di Indirizzo al termine dei due semestri contabili. La comunicazione scritta deve pervenire entro e non oltre il 30 giugno o il 31 dicembre dell'anno corrente; qualora non venga rispettato tale termine il recesso è da ritenersi efficace a partire dal semestre solare

successivo. In caso di recesso pervenuto entro il 30 giugno, lo stesso avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo; in caso di recesso pervenuto entro il 31 dicembre, lo stesso avrà efficacia dal 1° luglio dell'anno successivo.

6. Il membro che intende recedere è in ogni caso tenuto al versamento dei contributi previsti, per l'importo relativo all'ultimo semestre solare prima dell'efficacia del recesso.

Articolo 10 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Collegio di Indirizzo;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente ed il Vicepresidente;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) l'Organo di Controllo.

Articolo 11 - Collegio di Indirizzo

1. Il Collegio di Indirizzo, composto da un numero variabile di membri e precisamente da ciascun Fondatore e ciascun Partecipante, è l'organo deputato ad approvare ed indirizzare, nel rispetto delle finalità statutarie, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, verificando i risultati complessivi della gestione della medesima. I membri hanno pari dignità, pari diritti e pari doveri e sono considerati alla pari.
2. I membri devono essere esclusivamente enti benefici e devono delegare stabilmente un proprio rappresentante all'interno della Fondazione, che partecipi al Collegio di Indirizzo. L'organo amministrativo di tali enti può modificare il proprio delegato senza preavviso, con comunicazione trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
3. Il Collegio di Indirizzo, in particolare, provvede a:
 - a) nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione, scegliendo fra essi il Presidente e il Vicepresidente;
 - b) nominare e revocare il Segretario Generale;
 - c) nominare e revocare il componente dell'Organo di Controllo;
 - d) nominare e revocare, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) nominare e revocare i Partecipanti;
 - f) revocare i Fondatori;
 - g) stabilire annualmente il contributo da versarsi da parte dei Fondatori e Partecipanti;
 - h) approvare il Regolamento della Fondazione o di singoli settori, ove opportuno;
 - i) approvare le linee generali delle attività da svolgersi da parte della Fondazione;
 - j) approvare il Bilancio d'esercizio e, ove necessario, il Bilancio sociale;
 - k) deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - l) deliberare trasformazioni, fusioni o scissioni;
 - m) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del Liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio.
4. Il Collegio di Indirizzo è convocato da uno qualsiasi dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed è presieduto dal membro scelto dai partecipanti all'inizio della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e

l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

5. Il Collegio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei propri membri e delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni di cui alle lettere k), l) e m) del precedente comma 3 sono validamente adottate solo con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei propri componenti. Le deliberazioni di cui alla lettera e) del precedente comma 3 è validamente adottata solo con il voto favorevole dell'unanimità dei propri componenti.
6. Nelle delibere che hanno ad oggetto l'esclusione di un membro, quest'ultimo non ha diritto di voto.
7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio di Indirizzo si tengano mediante mezzi di tele/videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
8. La carica di membro del Collegio di Indirizzo è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento degli incarichi ricevuti.

Articolo 12 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente della Fondazione, eletti dal Collegio di Indirizzo e scelti indifferentemente fra i membri del Collegio di Indirizzo stesso o all'esterno.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla propria nomina, salvo dimissioni o revoca, e possono essere riconfermati.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere una comprovata esperienza in campo economico, legale, di raccolta fondi, di marketing, di gestione aziendale, di ricerca scientifica e/o di volontariato.
4. Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, decade, l'interdetto, inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena, anche temporanea, che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade di diritto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altro caso di vacanza di un consigliere, i restanti membri provvedono alla sostituzione per cooptazione, con delibera a maggioranza assoluta dei membri rimasti.
6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle linee generali dettate dal Collegio di Indirizzo.
7. Il Consiglio di Amministrazione ha piena autonomia gestionale ed in particolare provvede a:
 - a) stabilire annualmente le attività che verranno svolte;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo e sottoporlo per l'approvazione al Collegio di Indirizzo;
 - c) approvare il regolamento di funzionamento del Comitato Esecutivo, ove

- nominato;
- d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi.
8. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.
9. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
11. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento degli incarichi ricevuti.

Articolo 13 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati ed ha, assieme al Segretario Generale ed in via disgiunta, il potere di firma per l'apertura e l'operatività di conti correnti bancari o postali, per l'emissione e l'incasso di assegni, per qualsiasi tipologia di pagamento, riscossione di denaro o rilascio di quietanze liberatorie.
2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli, altresì, cura la corretta esecuzione delle delibere del Collegio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente, così come i membri della Fondazione, non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento degli incarichi ricevuti.
4. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.
5. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano presente.

Articolo 14 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è l'organo che rende operative le deliberazioni degli organi sociali e che è investito della responsabilità operativa dei meccanismi di raccolta di fondi. Egli svolge le attività per il disbrigo della corrispondenza, dei rapporti con l'esterno e della tenuta dei libri sociali.
2. Il Segretario Generale è eletto dal Collegio di Indirizzo ed è scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione o anche all'esterno, dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla propria nomina, salvo dimissioni o revoca e può essere riconfermato.
3. Qualora il Segretario Generale non sia anche membro del Consiglio di

Amministrazione, può partecipare alle riunioni dello stesso, ma senza diritto di voto.

4. Si occupa inoltre della predisposizione del bilancio d'esercizio e, ove necessario, del bilancio sociale, di cui al presente Statuto, nonché del bilancio preventivo, da trasmettere al Collegio di Indirizzo per l'approvazione.
5. Egli ha, assieme al Presidente ed in via disgiunta, il potere di firma per l'apertura e l'operatività di conti correnti bancari o postali, per l'emissione e l'incasso di assegni, per qualsiasi tipologia di pagamento, riscossione di denaro o rilascio di quietanze liberatorie.
6. Il Segretario Generale esercita altresì i poteri che gli vengono delegati al momento della nomina o con atti successivi.

Articolo 15 - Organo di Controllo

1. Ai sensi dell'art. 30 del CTS, la Fondazione ha un Organo di controllo monocratico, il cui componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile e resta in carica per tre esercizi.
2. Al componente dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.
3. Egli vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. Egli può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato formato in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.
6. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 - Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore da individuarsi con la deliberazione che avrà ad oggetto lo scioglimento e che nominerà altresì il Liquidatore.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa torneranno in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 17 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della normativa sul Terzo Settore ed in genere le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Ferdinando Ricci

" Alberto Valsecchi

[illegible]